



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 24.02.2015, n. 17

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 12.01.2016, n. 1
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 14.07.2020, n. 25
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 25.05.2021, n. 28
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 19.01.2022, n. 1
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 26.11.2024, n. 39

Indice generale

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Presupposto d'imposta e composizione.....	3
Art. 3 – Soggetto attivo.....	3
Art. 4 – Definizioni delle fattispecie imponibili.....	3
Art. 5 – Soggetti passivi.....	4
Art. 6 – Base imponibile.....	4
Art. 7 – Riduzioni della base imponibile.....	6
Art. 8 – Aliquote e detrazione di imposta	6
Art. 9 – Esenzioni ed esclusioni.....	7
Art. 10 – Assimilazione ad abitazione principale.....	8
Art. 10bis – Agevolazioni.....	9
Art. 11 – Versamento.....	9
Art. 12 – Comunicazioni e richieste agevolative	10
Art. 13 – Versamenti rateali dell'imposta accertata.....	11
Art. 14 – Accertamenti.....	12
Art. 15 – Accertamento con adesione.....	12
Art. 16 – Rimborsi.....	12
Art. 17 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.....	13
Art. 18 – Modalità di compensazione	14
Art. 19 – Calcolo degli interessi.....	15
Art. 20 – Funzionario Responsabile.....	15
Art. 21 – Abrogazione e norme di rinvio.....	15
Art. 22 – Entrata in vigore.....	15

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della Legge provinciale n. 14 dd. 30 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, quale tributo proprio del Comune.
2. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 2 – Presupposto d'imposta e composizione

1. L'IMIS è un'imposta di natura patrimoniale ed ha quale presupposto impositivo il possesso di immobili di ogni tipo, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 della L.P.14/2014. In caso di contratto di leasing il presupposto è la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing, individuata dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili catastalmente censiti sul proprio territorio, salvo la deroga di cui all'art. 3, comma 2, della L.P.14/2014.

Art. 4 – Definizioni delle fattispecie imponibili

1. Ai fini dell'IMIS valgono le seguenti definizioni:
 - a) per “**abitazione principale**” si intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l'applicazione di questa lettera è subordinata, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del **30 giugno** dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse.¹
 - b) per “**fabbricato assimilato ad abitazione principale**” si intende il fabbricato abitativo e relative pertinenze individuato dall'art. 5 comma 2 lettera b, della L.P. 14/2014, nonché quelli che il Comune ha la facoltà di assimilare come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento;
 - c) per “**pertinenze dell'abitazione principale**” si intendono esclusivamente i fabbricati, con i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dagli articoli 817 e 818 del codice civile, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità, anche appartenenti alla medesima categoria catastale;
 - d) per “**altro fabbricato abitativo**” si intende il fabbricato e le relative pertinenze nel quale il possessore non risiede anagraficamente;
 - e) per “**altro fabbricato**” si intende il fabbricato, non pertinenza di altro fabbricato abitativo, censito al catasto in categorie non abitative e destinato a qualunque uso e finalità;
 - f) per “**fabbricato strumentale all'attività agricola**” si intende il fabbricato per il quale sussiste l'annotazione catastale di ruralità derivante dai requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dall'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, e comunque quello censito al catasto in categoria D10;
 - g) per “**area fabbricabile**” si intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale, escluso il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile anche di unità edilizia de-

¹ Comma sostituito con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

finibile o definita come altro fabbricato. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale;

- h) per **“assimilati ad area fabbricabile”** si intendono i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F2,F/3 e F/4, in attesa dell'accatastamento definitivo, i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettere c), d), e) e g), della legge urbanistica provinciale 2008, le aree comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunali, durante l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati;²
- i) per **“terreno agricolo”** si intende il terreno qualificato a qualsiasi titolo come agricolo dagli strumenti urbanistici comunali con esclusione di quelli sui quali è in corso l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati;
- j) per **“fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria”** si intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.³

Art. 5 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) Il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli con edificazione in corso e ciò anche se, in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, ovvero se, a seguito di provvedimento giudiziale che ha riconosciuto l'affidamento dei figli, non risulti assegnatario del fabbricato abitativo ove il genitore fissi la dimora abituale e la residenza anagrafica;
 - b) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, a nulla rilevando, in caso di risoluzione anticipata o di mancato riscatto, la reale riconsegna del bene;
 - c) gli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili o porzioni di immobili, utilizzati per attività commerciali anche in base a quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
2. In presenza di beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e per gli immobili condominiali e dei centri commerciali a proprietà indivisa, il versamento dell'IMIS è effettuato da chi amministra il bene. Questi, ai sensi della normativa statale in materia di imposta municipale propria, è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMIS dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 6 – Base imponibile

1. L'IMIS ha per base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto il valore catastale.
2. Il valore catastale, riportato anche sugli estratti catastali, è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

² Commda modificato con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

³ Comma integralmente modificato con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

- 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 - 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati iscritti in catasto ma privi di rendita catastale, oppure non iscritti in catasto, si applica l'articolo 1, commi 336 e 337, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia d'iscrizione al catasto e aggiornamento del classamento catastale. In attesa dell'attribuzione della rendita la base imponibile è quella definita per le aree edificabili;
 4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in Catasto il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 5. Il valore delle aree fabbricabili, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 6. In deroga al comma 5 e senza efficacia retroattiva, il valore dell'area edificabile è fissato nel valore dichiarato dal contribuente - come eventualmente accertato in via definitiva dall'Agenzia delle entrate - in sede di dichiarazione a fini fiscali relativa a tributi erariali comunque denominati, oppure in sede di dichiarazioni preliminari fiscalmente rilevanti finalizzate alla sottoscrizione di atti fra vivi o mortis-causa. Questo valore si applica per tre periodi d'imposta successivi a quello iniziale. Trascorso questo periodo il contribuente può avvalersi della facoltà di presentare una nuova comunicazione, corredata da documenti probatori idonei a provare la modifica del valore.
In caso di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, fino alla data di accatastamento o quella in cui il fabbricato oggetto d'intervento è comunque utilizzato in via di fatto provato dalla presenza di utenze di servizi pubblici non finalizzate all'edificazione.
 7. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 6, per prevenire l'insorgenza del contenzioso la Giunta Municipale determina per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, anche tenendo in considerazione le dichiarazioni previste dal comma 6. I valori così determinati costituiscono limitazione del potere di accertamento del Comune se l'imposta è stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato. La deliberazione viene adottata con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.
 8. Ai fini della determinazione della potenzialità edificatoria delle aree, come determinata dagli strumenti urbanistici vigenti, la consistenza dell'area edificabile viene desunta dalle rilevanze catastali e, nel caso di particelle parzialmente edificabili, è rapportata alla effettiva superficie edificabile. Per i fabbricati definiti "assimilati ad area fabbricabile" la consistenza corrisponde al sedime delle singole unità immobiliari interessate dai lavori di edificazione.

Art. 7 – Riduzioni della base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.P.14/2014, la base imponibile è ridotta del 50 per cento senza possibilità di cumulo:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della Legge 6 luglio 2002, n.137", con tale indicazione iscritta nel libro fondiario e quelli privi di iscrizione ma notificati ai sensi della Legge 20 giugno 1909, n. 364⁴;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art.6, comma 6.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o muraure perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMIS decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini della riduzione prevista dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI/IMUP per fruire della medesima riduzione.

Art. 8 – Aliquote e detrazione di imposta

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque prima dell'approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

⁴ Lettera integrata con deliberazione consiliare n. 1 di data 12.01.2016 - in vigore dal 1.1.2016

Art. 9 – Esenzioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.P. 14/2014, sono esenti i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall'articolo 4, lettere h) ed i) del presente Regolamento;
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.P. 14/2014, sono esenti dall'applicazione dell'IMIS le seguenti fattispecie:
 - a) fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
 - b) immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
 - c) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20.05.1985 n. 222; (*lett. i) D.Lgs.504/92*)
 - d) gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
 - e) immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche;
 - f) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'art. 111 della L.P. 15/2015, escluso il periodo di esecuzione dei lavori di edificazione, durante il quale sono considerati come terreno edificabile;⁵
 - g) a decorrere dal periodo d'imposta 2024 gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si verificano i presupposti, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione è trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione. Per i periodi d'imposta antecedenti al 2024 si applica l'articolo 16.⁶
3. Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1:
 - lettera b - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - *lettera c* -fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

⁵ Lettera aggiunta con deliberazione consiliare n. 1 di data 12.01.2016 - in vigore dal 1.1.2016

⁶ Lettera aggiunta con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

- lettera d - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - lettera e - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - lettera f - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - lettera g - i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.P. 14/2014, sono escluse dall'applicazione dell'IMIS le seguenti fattispecie:
- a) immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati.⁷
- Sono enti strumentali dei comuni, delle comunità e dei consorzi fra detti enti i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla L.P. 16 giugno 2006, n. 3.⁸
- 4bis Per il solo periodo d'imposta 2016 sono esenti gli immobili posseduti dalle cooperative sociali e dalle ONLUS che rispettano i requisiti stabiliti dall'art. 14 comma 6 ter della L.P. 14/2014. I soggetti interessati devono presentare al Comune entro il 31/12/2016 apposita comunicazione per certificare il possesso dei requisiti di legge. Detta esenzione non si cumula con quelle di cui al comma 2, lettera c), ed al comma 3 del presente articolo.⁹
5. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 10 – Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) della L.P. 14/2014, sono assimilate ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari e le relative pertinenze nella misura massima di due unità pertinenziali delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche appartenenti alla medesima categoria catastale:
- a) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
- b) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, l'assimilazione si applica con la presentazione di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo;¹⁰

⁷ Lettera modificata con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

⁸ Lettera integrata con deliberazione consiliare n. 1 di data 12.01.2016 - in vigore dal 1.1.2016

⁹ Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 1 di data 12.01.2016 - in vigore dal 1.1.2016

¹⁰ Lettera integrata con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

- c) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
 - d) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Le assimilazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) permangono anche qualora il proprietario della casa coniugale o del fabbricato abitativo possieda già una propria abitazione principale come definita alla lettera a) dell'art. 4 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. 14/2014, il Comune considera assimilate ad abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze nella misura massima di due unità pertinenziali delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche appartenenti alla medesima categoria catastale, di seguito indicate:
 - a. l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
 - b. ~~una sola unità abitativa e relative pertinenze, non appartenenti alla categoria A/1, A/8 ed A/9 e non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'esterno (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Nella comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il contribuente deve precisare i dati catastali dell'unità abitativa e delle pertinenze, nonché allegare la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.~~¹¹ ¹²
 3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono comunicate dal beneficiario entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12. La comunicazione ha validità fino al permanere delle condizioni agevolative, la cui cessazione deve essere comunicata ai sensi dell'art. 12, comma 6 del presente Regolamento.¹³
 4. Per le assimilazioni di cui al comma 1 è comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato da parte del Comune.

Art. 10bis – Agevolazioni

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2016 il Consiglio comunale, con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, stabilisce una aliquota ridotta per le seguenti fattispecie:¹⁴
 - a) una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti ed affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

¹¹ Lettera aggiunta con deliberazione consiliare n. 1 di data 12.01.2016 - in vigore dal 1.1.2016

¹² Lettera abrogata con deliberazione consiliare n. 1 di data 19.01.2022

¹³ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

¹⁴ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

- L'agevolazione tributaria, ai sensi dell'art. 2704 del Codice Civile, decorre dalla data di avvenuta registrazione del contratto e comunque solo dal momento in cui il comodatario possiede i requisiti sia di residenza che di dimora abituale nell'immobile concesso. Il comodante deve presentare al Comune apposita comunicazione ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.¹⁵
2. per i soli periodi d'imposta 2020, 2021 (con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale n. 36 del 1993) e 2022 il Consiglio comunale, stabilisce una aliquota ridotta per le seguenti fattispecie:
 - a) i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8 e le relative pertinenze indicate nei contratti di locazione anche se ricadenti in categorie diverse, locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b) l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata all'adesione formale del locatore e del locatario allo schema di atto convenzionale approvato dal Comune di Rovereto con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - c) l'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero anno 2020, 2021 e 2022 e viene articolata in due livelli di agevolazione proporzionati a riduzioni del canone di locazione dal 30% al 50% e oltre il 50%, garantiti in convenzione per almeno 6 mesi dell'anno 2020, 2021 e 2022.^{16 17}
 3. per il solo periodo d'imposta 2020 il Consiglio comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale n. 36 del 1993, stabilisce una aliquota ridotta per le seguenti categorie catastali: C/3 (laboratori arti e mestieri), D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (teatri e cinema).
 4. le agevolazioni di cui al comma 2 e 3 sono alternative e non cumulabili.¹⁸
 5. A decorrere dall'anno d'imposta 2025 il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e-ter della L.P. 14/2014 e comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a) della medesima legge, stabilisce aliquote ridotte, per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, (canoni concordati) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari), della L.431/1998 alle seguenti condizioni:
 - a. il contratto sia un nuovo contratto stipulato e registrato successivamente al 1° gennaio 2025; non verranno agevolati rinnovi di contratti precedentemente già stipulati e registrati;
 - b. sia acquisita, dal richiedente l'agevolazione tariffaria, l'attestazione di cui agli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, del D.M. 16/01/2017, che certifichi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale o Associazione di conduttori e della proprietà edilizia firmataria dell'Accordo territoriale stesso;
 - c. sia presentata, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, comunicazione di richiesta dell'agevolazione al Comune entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo alla stipula e registrazione del contratto agevolato, corredata dei documenti di cui ai punti precedenti nonché dalle attestazioni comprovanti la condizione di studente universitario regolarmente iscritto o di altra certificazione utile a dimostrare l'esigenza di un contratto di natura transitoria.
 6. Il Consiglio comunale demanda alla competenza della Giunta comunale la definizione di eventuali provvedimenti integrativi e/o attuativi ritenuti necessari per

¹⁵ Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 1 di data 12.01.2016 - in vigore dal 1.1.2016

¹⁶ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 28 di data 25.05.2021

¹⁷ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 1 di data 19.01.2022

¹⁸ Commi 2, 3 e 4 aggiunti con deliberazione consiliare n. 25 di data 14.07.2020

definire la concreta applicazione operativa e organizzativa delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.¹⁹

Art. 11 – Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; il periodo minimo di possesso è di un mese solare. L'imposta è dovuta integralmente dal soggetto passivo che ha il possesso degli immobili per il maggior numero di giorni nel mese. Se cambia il soggetto passivo nel corso del mese, il giorno del cambiamento si computa in capo al nuovo possessore. Nel caso in cui vi sia comunque parità di giorni nel possesso, l'imposta per tale mese è dovuta dal nuovo possessore.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre.²⁰
3. Il soggetto passivo può assolvere l'imposta complessivamente dovuta per ogni periodo d'imposta in più versamenti, anche mensili, comunque effettuati entro le scadenze previste dal comma 2.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano comunque regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto a imposta per il tributo dovuto dal titolare di un diritto reale soggetto all'imposta. In tali casi il contribuente che effettua il versamento deve presentare una comunicazione al comune relativa agli immobili oggetto del versamento e ai contribuenti sostituiti nel versamento.
5. In caso di decesso del soggetto passivo i termini previsti dal comma 2 sono posticipati di dodici mesi, sia per il versamento del saldo dovuto dal deceduto, sia per i versamenti dovuti dagli eredi relativamente agli immobili compresi nell'asse ereditario. In tali casi saranno dovuti gli interessi in base al tasso legale vigente, calcolati fino alla data di esecuzione del versamento.
6. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni); con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Agenzia delle entrate e comuni in relazione agli adempimenti correlati a tale procedimento. I codici tributo dell'IMIS sono stabiliti dall'Agenzia delle entrate, sentiti la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali.
7. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della L.P. 14/2014 non sono dovuti versamenti IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore o uguale a 15 euro. Il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Per semplificare il versamento i comuni, almeno quindici giorni prima del termine di scadenza, inviano ai soggetti passivi un modello precompilato con gli immobili soggetti a imposta e il calcolo dell'importo teoricamente dovuto, in base ai dati in loro possesso. Il soggetto passivo verifica la corrispondenza dei dati immobiliari inviati rispetto alla sua situazione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcola l'imposta.

¹⁹ Commi 5 e 6 aggiunti con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

²⁰ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 1 di data 12.01.2016 - in vigore dal 1.1.2016

Art. 12 – Comunicazioni e richieste agevolative

1. I contribuenti non sono soggetti ad alcun obbligo dichiarativo ai fini dell'applicazione dell'IMIS. Per applicare l'IMIS si utilizzano le banche dati comunque formate e conservate per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta municipale propria e del tributo sui servizi indivisibili. Per le fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) (coniugi scissi in costanza di matrimonio), art. 9, comma 2, lett. g) (occupazione abusiva) la comunicazione entro il 30 giugno dell'anno d'imposta successivo riveste carattere perentorio pena la non applicazione dell'agevolazione/esenzione prevista.²¹
2. Per le pertinenze dell'abitazione principale, al fine di modificare la banca dati di cui al comma 1, nonché per le assimilazioni di cui all'art. 10, comma 2, e per le agevolazioni di cui all'art. 10 bis, i soggetti passivi presentano al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, apposita comunicazione relativamente ad elementi oggettivi o soggettivi non conosciuti né conoscibili, utilizzando appositi modelli messi a disposizione dal Comune di Rovereto, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie. Gli effetti di detta comunicazione retroagiscono alla data in cui si sono verificate le condizioni nell'anno d'imposta di riferimento. Qualora la comunicazione sia presentata oltre il termine di cui al presente comma, la sua validità ha decorrenza per l'anno d'imposta in corso.^{22 23}
3. Per gli immobili compresi nel fallimento nella procedura di liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Questi soggetti, che assumono la qualifica di responsabile d'imposta, sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.P. 14/2014 la mancata presentazione della comunicazione entro i termini sopra indicati comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.²⁴
4. La comunicazione di cui all'art. 11, comma 4, deve essere presentata entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.P. 14/2014, la mancata presentazione della comunicazione entro i termini sopra indicati comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.²⁵
5. Decorso il triennio di cui all'art. 6 comma 6 il contribuente che presenta al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, la comunicazione del nuovo valore delle aree edificabili corredata da idonea documentazione, potrà avvalersi di detto valore dal medesimo anno d'imposta della comunicazione. È comunque fatta salva la possibilità del Comune, di rettificare in sede di accertamento i valori comunicati nel caso in cui siano inferiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 6, comma 8, del presente Regolamento. In presenza di atti o dichiarazioni fiscali come individuati dall'art. 6 comma 6 del presente Regolamento, ed in assenza di una comunicazione di nuovo valore delle aree edificabili da parte del contribuente, il comune accerta il regolare pagamento dell'imposta in base ai valori determinati ai sensi dell'art. 6, comma 6.²⁶
6. È fatto obbligo al contribuente di comunicare la cessazione di validità delle condizioni indicate nella comunicazione di cui al comma 2, entro il 30 giugno dell'anno d'imposta successivo a quello di cessazione. Nel caso di mancata comunicazione di cessazione

²¹ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

²² Comma modificato con deliberazione consiliare n. 1 di data 12.01.2016 - in vigore dal 1.1.2016

²³ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

²⁴ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

²⁵ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

²⁶ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

delle condizioni agevolative si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992.²⁷

Art. 13 – Versamenti rateali dell'imposta accertata

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, qualora la somma delle quote dovute superi l'importo di €. 1.000,00, può effettuare il pagamento in modo rateale secondo le seguenti modalità:
 - a) la durata massima della dilazione è di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di scadenza del pagamento delle somme accertate;
 - b) la ripartizione del debito è ammessa fino ad un massimo di 4 (quattro) rate per debiti sino a €. 5.000,00 e fino ad un massimo di 8 (otto) rate per debiti superiori;
 - c) se l'importo complessivamente dovuto supera la somma di €. 20.000,00, il riconoscimento del beneficio della sospensione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. Qualora la pretesa tributaria interessi più contribuenti facenti parte dello stesso nucleo familiare anagrafico, l'importo minimo di €. 1.000,00 previsto per la rateazione può essere raggiunto anche con la somma delle quote dovute dai vari soggetti.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale.
4. La comunicazione del contribuente con cui informa il comune della sua volontà di volersi avvalere della rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi, così come, entro tale data, dovrà essere eseguito il versamento della prima rata.
5. In caso di mancato pagamento di una rata entro la scadenza indicata, lo stesso viene differito al termine del piano di rateizzazione in corso, con ricalcolo degli interessi.
6. In caso di mancato pagamento di un'ulteriore rata rispetto a quanto previsto dal comma 5:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, con rivalsa del Comune sull'eventuale garanzia prestata;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.
7. Nel caso di impugnazione dell'atto di accertamento il funzionario responsabile del tributo può disporre autonomamente la sospensione della riscossione con provvedimento motivato.

Art. 14 – Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14/2014, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento per omesso o inferiore versamento d'imposta, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato e avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Sulle somme accertate spettano gli interessi secondo il tasso legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di scadenza del versamento dovuto.
3. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per la riscossione dell'imposta in osservanza del principio di economicità dell'azione amministrativa, il Comune non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione coattiva se l'importo complessivo per le annualità di imposta omnicomprensivo di sanzioni ed interessi è inferiore o uguale a euro 15,00. Lo stesso limite vale nel caso di crediti per sole sanzioni ed interessi.

²⁷ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

4. Il Comune, ai fini della propria attività di accertamento, può chiedere al contribuente di fornire documenti, dati o risposte su specifici elementi relativi alla sua posizione. In caso di mancata comunicazione dei dati richiesti, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, eseguita anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.
5. Ai provvedimenti accertativi di cui al comma 1, sono applicate le sanzioni previste dall'art.13 del D.Lgs. 471/1997.
6. Nel caso di impugnazione dell'atto di accertamento il funzionario responsabile del tributo può disporre autonomamente la sospensione della riscossione con provvedimento motivato. La sospensione comporta l'applicazione dell'interesse legale.

Art. 15 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 8, della L.P. 14/2014 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale in materia di Accertamento con adesione.²⁸

Art. 16 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 9, della L.P. 14/2014, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 120 giorni dalla data di presentazione della medesima. Nel caso in cui la richiesta di rimborso sia presentata prima della scadenza dell'anno d'imposta di riferimento, dato atto che l'imposta ha carattere annuale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.P. 14/2014, detto termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'istanza di rimborso deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria a giustificare il rimborso, se tale documentazione non costituisce informazione già presente negli archivi del Comune di Rovereto. L'Ufficio Tributi predispone appositi moduli prestampati da fornire ai contribuenti interessati ad un rimborso, al fine di rendere note tutte le informazioni che ritiene necessario acquisire per velocizzare la conclusione della pratica di rimborso anche in tempi inferiori al massimo consentito.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi secondo il tasso legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. E' riconosciuto il diritto al rimborso entro i termini di cui al comma 1, anche nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso. Su richiesta del soggetto passivo, il rimborso dell'imposta erroneamente versata può essere eseguito direttamente a favore del Comune competente, previo accertamento dell'assolvimento corretto e completo dell'obbligazione tributaria del contribuente a favore del Comune di Rovereto. In tal caso non vengono riconosciuti gli interessi di cui al precedente comma 4.
6. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 15,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del presente Regolamento.
7. L'istanza di rimborso è da ritenersi rigettata se sono decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o ulteriore documentazione, senza che ciò sia stato prodotto.

²⁸ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 39 di data 26.11.2024

8. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 bis, della L.P. 14/2014, ed in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 9, del presente Regolamento il Comune provvede al rimborso d'ufficio dell'imposta versata, per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale, per le quali non è intervenuta l'emissione del decreto definitivo di esproprio entro un decennio. Il rimborso compete per i 10 anni, compreso quello in corso, di sussistenza del vincolo espropriativo; il calcolo del decennio inizia a decorrere dalla data di adozione preliminare dello strumento urbanistico e comunque dal 1° gennaio 2015 per vincoli sorti precedentemente. Trascorso detto decennio l'area ritorna ad essere assoggettata ad imposta.²⁹

Art. 17 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree³⁰

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera g), della L.P. 14/2014, si stabilisce, per le aree successivamente divenute inedificabili, il rimborso dell'imposta versata, sulla base del valore determinato ai sensi dell'art. 6, quali aree precedentemente qualificate come fabbricabili.
 2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi definitivi adottati dal Comune, quali le varianti apportate da strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle leggi vigenti che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
 3. Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione preliminare dello strumento urbanistico (o della relativa variante) compreso l'anno nel quale il provvedimento viene adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
 4. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete secondo quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.
 5. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
- Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico o delle relative varianti;
 - c) il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni, decorrenti dall'adozione definitiva della variante che dispone il cambio di destinazione urbanistica dell'area.
6. Il rimborso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera g) della L.P. 14/2014, se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo, compete per i 3 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione definitiva dello strumento urbanistico (o della relativa variante) compreso l'anno nel quale il provvedimento viene adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
 7. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 16 del presente Regolamento.

²⁹ Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 1 di data 12.01.2016 - in vigore dal 1.1.2016

³⁰ Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 1 di data 12.01.2016 - in vigore dal 1.1.2016

8. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 ter, della L.P. 14/2014, ed in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 16 comma 8 del presente Regolamento, il Comune provvede al rimborso d'ufficio dell'imposta versata, per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale, successivamente divenute inedificabili prima dello scadere del termine decennale di sussistenza del vincolo espropriativo, senza intervenuto avvio della procedura espropriativa medesima. Il rimborso compete per gli anni, inferiori ad un decennio, nei quali è stata versata l'imposta, compreso quello in corso; il calcolo del periodo inizia a decorrere dalla data di adozione preliminare dello strumento urbanistico o dalla data di istanza urbanistica di inedificabilità del soggetto passivo e comunque dal 1° gennaio 2015 per vincoli sorti precedentemente.

Art. 18 – Modalità di compensazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 296/06, il contribuente che vanta un credito di imposta erroneamente versata in eccedenza può presentare istanza al Comune affinché la somma possa essere compensata con importi relativi all'imposta stessa e dovuti per gli altri anni di imposta. L'istanza va presentata entro i termini del precedente articolo 16, comma 1, del presente Regolamento.
2. La compensazione può essere richiesta anche per debiti d'imposta contestati al contribuente con la notifica di avvisi di accertamento. In tal caso l'istanza deve essere presentata entro i 60 giorni dalla data di notifica dei provvedimenti accertativi.
3. Le somme per cui si chiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. Il Funzionario Responsabile del tributo, accertato il diritto al rimborso dell'imposta, autorizza la compensazione con provvedimento da notificare all'interessato, indicando le modalità ed i tempi secondo i quali potrà recuperare il suo credito.
5. La compensazione di imposta fra annualità diverse potrà essere accolta comunque sempre nel rispetto dei termini di scadenza previsti dai precedenti articoli 11, 14 e 16 del presente Regolamento.

Art. 19 – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 20 – Funzionario Responsabile

1. La Giunta Municipale nomina un funzionario responsabile, individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMIS, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo.
2. Qualora non si proceda alla designazione di cui al comma 1, le relative funzioni rimangono in capo al Dirigente del Servizio competente.
3. Il Comune inoltre, può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Abrogazione e norme di rinvio

1. All'IMIS si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);
 - b) l'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di tributi locali;
 - c) l'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge n. 147 del 2013, in materia di riversamento e rimborso d'imposta;
 - d) le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva dei provvedimenti deliberativi e regolamentari in materia di tributi locali.
 - e) Il contenzioso relativo all'IMIS è disciplinato dalla normativa statale.
2. Solo per le annualità d'imposta antecedenti al 2015 e fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi di seguito indicati:
 - a) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale); l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; l'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di imposta municipale propria;
 - b) l'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, in materia di imposta unica comunale relativamente alla componente del tributo sui servizi indivisibili (TASI).
 - c) Il Regolamento IUC componenti IMUP e TASI di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/05/2014.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.